



COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL

31/07/2026

PROVVEDIMENTO URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267, PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E L'INCOLUMITA' PUBBLICA IN RELAZIONE AL CONTRASTO AL BAGARINAGGIO IN OCCASIONE DEL GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1 EDIZIONE 2026

IL SINDACO

Premesso che nei giorni di venerdì 04, sabato 05 e domenica 06 settembre 2026 si svolgerà il 97° Gran Premio d'Italia di Formula 1 all'interno dell'area dell'Autodromo Nazionale nel Parco di Monza.

Premesso che tale evento ha una ricaduta sui comuni confinanti con il parco di Monza, Veduggio, Al Lambro, Biassono e Villasanta, dove sono presenti due importanti accessi al citato parco.

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale, in ragione delle positive ricadute economiche, sociali e culturali che tale evento proietta sul territorio, considera di prioritario interesse attuare ogni possibile azione per garantirne la positiva riuscita;
- la manifestazione, per importanza di genere, si colloca ai massimi livelli internazionali, con conseguente enorme afflusso di spettatori, maestranze ed operatori commerciali;
- tale eccezionale concentrazione di persone e mezzi insiste necessariamente su un'area relativamente ridotta per dimensioni;
- è compito del Sindaco attuare ogni azione utile a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- in occasione di precedenti eventi musicali e/o sportivi hanno fatto la propria comparsa presso le aree interne ed esterne del Parco, presso le biglietterie, presso i vari parcheggi interessati agli eventi e presso le stazioni ferroviarie, innumerevoli soggetti abusivamente esercitanti l'attività di compra-vendita di biglietti (cd. "bagarini") per l'evento programmato
- tali soggetti esercitano questa attività stazionando a piedi ai lati delle strade tenendo in mano o appesi al collo cartelli indicanti la propria attività di compra-vendita dei biglietti d'ingresso, causando distrazione negli automobilisti e conseguente pericolo per l'integrità fisica della popolazione;

- gli stessi soggetti, quando non operano con le modalità di cui al punto precedente, stazionano al centro dei marciapiedi, anche in gruppi, causando intralcio pedonale ed invasioni parziali, causa discesa dei pedoni, della carreggiata stradale, con evidente pericolo per l'integrità fisica della popolazione;
- l'approccio dei cd. "bagarini" è frequentemente molesto, invasivo ed idoneo ad ingenerare nella popolazione timore per la propria incolumità fisica, come dimostrato dalle segnalazioni e richieste di intervento alla centrale operativa NUE 112;
- tale attività, è causa di frizioni e tensioni anche con lo staff di organizzazione dell'evento;
- tutti i comportamenti sopra descritti appaiono lesivi della sicurezza urbana in quanto idonei a compromettere la fruibilità degli spazi pubblici, a causare lo scadimento della qualità urbana, a causare intralcio alla pubblica viabilità ed al decoro urbano.

Ritenuto, per quanto sopra motivato, di dover vietare l'attività cd. di "bagarinaggio" in occasione del 97° Gran Premio d'Italia di Formula 1, nei giorni di venerdì 04, sabato 05 e domenica 06 settembre 2026 sul territorio del Comune di Villasanta.

Dato atto di aver provveduto a dare preventiva comunicazione della volontà di adozione del presente provvedimento al Sig. Prefetto della Provincia di Monza e Brianza anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Visto l'art. 54 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce le sanzioni per le violazioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze adottate dal Sindaco

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

il divieto, su tutto il territorio comunale al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate, di compra-vendita di biglietti per il 97° Gran Premio d'Italia di Formula 1 edizione 2026 e a tutti gli eventi correlati alla già menzionata manifestazione sportiva (contrasto al fenomeno del bagarinaggio);

il divieto sarà vigente nei giorni di venerdì 04, sabato 05 e domenica 06 settembre 2026.

- **Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente atto, qualora non diversamente sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;**
- **alla violazione amministrativa consegua, ai sensi della Legge n. 689/1981, il sequestro dei biglietti oggetto della transazione nonché di quelli ancora eventualmente posseduti e del denaro contante costituente il provento dell'attività illecitamente attuata.**

DISPONE CHE

L'invio della presente ordinanza, già prioritariamente condivisa, al Sig. Prefetto della Provincia di Monza e Brianza per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

L'invio dello stesso a tutte le forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale per quanto di rispettiva competenza, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nonché agli altri organi di Polizia che sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

La pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio Informatico dell'Ente.

COMUNICA CHE

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Comandante della Polizia Locale– polizialocale@comune.villasanta.mb.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034) ovvero, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Monza e della Brianza entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Lorenzo Galli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

LORENZO GALLI in data 31/07/2026